



***Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana***

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 167 del 23/06/2021 – 23/07/2021 Udienza pubblica del 23/06/2021
Massima n.1	Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Riduzione del gettito TARI, TOSAP o COSAP per fronteggiare la crisi derivante dall'emergenza COVID-19 - Previsione che le deliberazioni di riduzione ed esenzione possono essere adottate anche successivamente all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020. Previsione che i Comuni possono disporre la copertura del relativo minor gettito o minore entrata anche attraverso il ricorso a risorse derivanti dall'avanzo disponibile - Violazione dei principi espressi in materia di diritti dei contribuenti – inammissibilità. Testo E' dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 18 maggio 2020, n.9, promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione ai principi espressi dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), in quanto la censura del ricorrente sembra fondarsi sulla presunta violazione dell'art. 1 della suindicata legge n. 212/00 secondo cui “le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97, della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali”. La Corte ha più volte affermato che tali disposizioni non possono essere assunte quale parametro di legittimità costituzionale, in quanto hanno rango di legge ordinaria (Cfr. sent. n. 247/2011).
	Atti oggetto del giudizio Art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 18 maggio 2020, n.9.



	Parametri costituzionali Altri parametri e norme interposte Legge 27 luglio 2000, n. 212
Massima n.2	Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Riduzione del gettito TARI, TOSAP o COSAP per fronteggiare la crisi derivante dall'emergenza COVID-19 - Previsione che le deliberazioni di riduzione ed esenzione possono essere adottate anche successivamente all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020. Previsione che i Comuni possono disporre la copertura del relativo minor gettito o minore entrata anche attraverso il ricorso a risorse derivanti dall'avanzo disponibile – Non fondatezza. Testo E' dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, primo periodo, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 18 maggio 2020, n.9, promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione. La disposizione censurata, che consente per il 2020 di destinare l'avanzo disponibile alla copertura finanziaria delle minori entrate dovute alle deliberazioni comunali di riduzione ed esenzione di TARI, TOSAP e COSAP, è inquadrabile nella materia armonizzazione dei bilanci pubblici e della destinazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione. Tale quota, non può essere intesa come una sorta di utile di esercizio il cui impiego sarebbe nella assoluta discrezionalità dell'Amministrazione, bensì essa è qualcosa di diverso e soggetto ad un impiego tipizzato, ai sensi dell'art. 42, comma 6, del D.lgs. 23/06/2011, n. 118, che ne elenca specificatamente gli impieghi in ordine di priorità. E precisamente, per gli enti locali, essi consistono in : copertura debiti fuori bilancio; salvaguardia degli equilibri di bilancio; finanziamento delle spese di finanziamento; finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; estinzione anticipata di prestiti. Tale ordine viene però temporaneamente derogato dall'art. 109, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, che, mantenendo fermi i primi due punti, consente agli enti locali l'impiego della quota libera dell'avanzo di amministrazione per finanziare le spese correnti connesse all'emergenza sanitaria con precedenza rispetto al finanziamento di quelle di investimento. La disposizione impugnata, coinvolgendo i Comuni nel supporto alle categorie economiche colpite dalle misure restrittive dovute alla pandemia, consente di realizzare gli interventi necessari immediatamente, evitando la potenziale formazione di crediti inesigibili e riducendo la pressione fiscale. Così facendo, la previsione regionale si allinea perfettamente (anche se non formalmente) con l'intenzione del legislatore statale in materia di impiego dell'avanzo disponibile, poiché contribuisce a preservare gli equilibri di bilancio.



NOTE	Atti oggetto del giudizio Art. 3, comma 1, primo periodo, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 18 maggio 2020, n.9,. Parametri costituzionali Art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione. Altri parametri e norme interposte Art. 42, comma 6, del D.lgs. 23/06/2011, n. 118 ; Art. 109, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, come convertito.
-------------	--

Redattore: D.ssa Maria Laura Nantista

Visto: Avv. Bologna



Avv. Giovanni Bologna
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
Tel 091.7074806 - - e.mail avvocatogenerale@regione.siciliana